

CAPITOLATO D'ONERI
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
“ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI”
DAL 01/09/2013 AL 30/06/2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Terminologia ed abbreviazioni
- Articolo 3 - Destinatari degli interventi
- Articolo 4 - Tipologia di assistenza sociale
- Articolo 5 - Esternalizzazione della gestione
- Articolo 6 - Funzionamento del servizio
- Articolo 7 - Oggetto della gestione del servizio

CAPO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

- Articolo 8 - Orientamento per l'elaborazione del progetto
- Articolo 9 - Ammissione al servizio
- Articolo 10 - Verifica del servizio
- Articolo 11 - Variazione o cessazione del servizio

CAPO III - PERSONALE

- Articolo 12 - Assegnazione del personale
- Articolo 13 - Direttore Tecnico
- Articolo 14 - Requisiti professionali degli operatori
- Articolo 15 - Qualità e comportamenti degli operatori
- Articolo 16 - Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

- Articolo 17 - Gestione del servizio di assistenza scolastica ai disabili
- Articolo 18 - Interruzione del servizio
- Articolo 19 - Durata di affidamento del servizio
- Articolo 20 - Corrispettivo contrattuale del servizio
- Articolo 21 - Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa
- Articolo 22 - Rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008
- Articolo 23 - Controlli e verifiche

CAPO V - PENALITA', RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE.

- Articolo 24 - Rilievi dell'Amministrazione Comunale
- Articolo 25 - Inadempienze
- Articolo 26 - Risoluzione del contratto
- Articolo 27 - Facoltà di subentro nella gestione del servizio
- Articolo 28 - Cauzione definitiva e assicurazione R.C.T.
- Articolo 29 - Stipula ed esecuzione del contratto
- Articolo 30 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 31 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
- Articolo 32 - Domicilio e Foro competente
- Articolo 33 - Trattamento dei dati personali
- Articolo 34 - Norme finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Capitolato speciale disciplina le prescrizioni e gli oneri generali per la gestione del servizio **“Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado”** (d'ora in avanti denominata Assistenza scolastica disabili) residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto.
2. Il servizio ha ad oggetto prestazioni socio-assistenziali, aventi la finalità di garantire l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni disabili, residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, nelle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 2 (Terminologia ed abbreviazioni)

1. Si intende per:
 - “Comune”: il Comune di San Benedetto del Tronto, titolare della tipologia di assistenza la cui gestione viene concessa a terzi.
 - “Competente Settore del Comune”: Settore Innovazione e Servizi ai Cittadini e alla Persona del Comune;
 - “Cooperativa”: la Cooperativa sociale di tipo A o Consorzio di cooperative sociali di tipo A o Associazione temporanea di cooperative sociali di tipo A;
 - “ASUR”: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Area Vasta 5 – San Benedetto del Tronto;
 - U.V.D.: Unità Valutativa Distrettuale integrata disabili istituita presso l'ASUR;
 - “Assistenza scolastica ai disabili”: è l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.

Articolo 3 (Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari del servizio di assistenza scolastica gli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale, residenti nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto, frequentanti le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado, anche ubicate fuori dal territorio comunale purché in comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Sociale 21 di San Benedetto del Tronto, individuati dal competente servizio sanitario.
2. Le persone disabili che accedono al servizio devono avere il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92;

Articolo 4 (Tipologia di assistenza sociale)

1. Il servizio oggetto del presente appalto riguarda unicamente la seguente tipologia di assistenza: “Assistenza scolastica agli alunni disabili”
 - ha lo scopo di garantire l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - il servizio è da intendersi esteso anche alle attività scolastiche svolte al di fuori dei singoli plessi scolastici (es. gite, attività didattiche extrascolastiche, attività sportive, ecc.).

Articolo 5 (Esternalizzazione della gestione)

1. La gestione della tipologia di assistenza indicata nel precedente articolo 4 è affidata a Cooperativa sociale di tipo “A” iscritta nell'apposito Albo regionale, loro Consorzi o ad Associazione temporanea di cooperativa sociale di tipo A che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione del servizio al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato.
3. L'attività relativa è attribuita alla competenza del Settore Innovazione e Servizi al Cittadino e alla Persona del Comune, al quale sono demandati compiti e funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento nella gestione del servizio disciplinato dal presente Capitolato.

Articolo 6 (Funzionamento del servizio)

1. Il servizio di assistenza scolastica è svolto durante tutto il periodo di apertura delle scuole, in orario scolastico e per un numero di ore settimanali per ciascun alunno disabile determinato dall'U.V.D. integrata disabili, istituita presso l'ASUR, sulla base dei criteri previsti dalla Lr. 18/96, come modificata ed integrata dalla Lr 20/2000, con il coinvolgimento della scuola e della famiglia del disabile.

2. Tale servizio è da intendersi esteso anche alle attività scolastiche svolte al di fuori dei singoli plessi (es. gite, attività didattiche extrascolastiche, attività sportive, ecc.), nel rispetto delle indicazioni fornite dall'UVD.

Articolo 7 (Oggetto della gestione del servizio)

1. L'esternalizzazione del servizio consiste nell'affidamento della gestione completa del Servizio, comprendente la tipologia di assistenza di cui al precedente articolo 4 e secondo il funzionamento indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato.

CAPO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO

Articolo 8 (Orientamento per l'elaborazione del progetto)

1. Il servizio di assistenza scolastica ai disabili dovrà essere gestito nell'osservanza dei regolamenti regionali e comunali, ove applicabili e, in particolare, secondo le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 13 della LR 18/96 il suddetto servizio ha lo scopo di garantire l'integrazione scolastica degli alunni disabili, di ogni ordine di scuola, attraverso il raggiungimento di tre macro-obiettivi:

- a) Autonomia personale;
- b) Comunicazione;
- c) Socializzazione

2. Il servizio è a carattere individuale e viene svolto durante tutto il periodo di apertura delle scuole, di ogni ordine e grado, in orario curriculare con estensione anche alle attività svolte al di fuori dei singoli plessi scolastici (es. gite, attività didattiche extrascolastiche, attività sportive, ecc.).

3. L'assistente scolastico deve essere una figura di supporto che contribuisce all'attuazione del piano educativo individualizzato; egli, sulla base della scheda operativa individualizzata, deve collaborare con l'insegnante di sostegno al fine di garantire l'efficacia dell'intervento.

4. La dotazione oraria annuale massima del servizio è pari a n. **19.815 ore annue di assistenza e n. 216 ore annue di coordinamento**. Il monte ore di assistenza assegnato a ciascun alunno viene ripartito su base settimanale previo accordo con la scuola e la famiglia dell'alunno beneficiario.

Articolo 9 (Ammissione al servizio)

1. L'ammissione al servizio di assistenza scolastica ai disabili avviene a domanda delle Istituzioni scolastiche interessate, sulla base di specifica certificazione del competente servizio dell'ASUR (UMEE o Centro convenzionato). La domanda è presentata al Servizio sociale comunale che predispone apposito elenco.

2. L'ammissione al servizio è subordinata alla valutazione dell'UVD Integrata disabili che predispone un proposta d'intervento che contiene i criteri, le modalità di erogazione e il monte ore assegnato.

Articolo 10 (Verifica del servizio)

1. E' compito del "Gruppo di lavoro H", costituito da rappresentanti dell'istituzione scolastica, dall'assistente sociale del Comune, dal rappresentante dell'ufficio competente dell'ASUR (UMEE) e con la presenza del familiare del disabile, monitorare il servizio di assistenza scolastica e, se necessario, proporre eventuali modifiche da sottoporre alla valutazione dell'UVD integrata disabili.

Articolo 11 (Variazione o cessazione del servizio)

1. I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dagli operatori dell'UVD integrata disabili, possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.

2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia, previa comunicazione al Comune.

3. La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta dall'UVD integrata disabili e comunicata dal Comune alla famiglia, per:

- non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
- raggiungimento degli obiettivi;
- cessazione della frequenza scolastica.

CAPO III – PERSONALE

Articolo 12 (Assegnazione del personale)

1. La cooperativa dovrà assegnare il proprio personale ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:
 - requisiti professionali previsti dall'art. 14 del presente capitolato;
 - garanzia del principio della continuità assistenziale, da parte del medesimo operatore presso l'utente. Le proposte di modifica del principio della continuità del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Servizio sociale del Comune. L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante raggugliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata.
2. Nel caso in cui si verifichi l'assenza di un operatore per malattia o per qualunque altro motivo, la cooperativa ha l'obbligo di garantire comunque la prestazione con altro operatore.

Articolo 13 (Coordinatore del servizio)

1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è tenuta a curare i rapporti con il Comune tramite la figura del Coordinatore del servizio, il quale dovrà redigere e trasmettere all'Ente una relazione quadrimestrale relativa ad ogni utente;
2. Il Coordinatore è tenuto, altresì, a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio;
3. Il Coordinatore, inoltre, è tenuto a segnalare al Servizio sociale del Comune in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta, gravi difficoltà e problematiche emerse durante l'esecuzione del servizio e che richiedano interventi o soluzioni immediate;

Articolo 14 (Requisiti professionali degli operatori)

1. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire lo svolgimento del servizio con personale avente le seguenti qualifiche professionali:
 - Coordinatore del servizio (Categoria E1 CCNL Cooperative sociali), in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale Marche n. 1/2004 per la figura di "Coordinatore" di un centro diurno socio educativo riabilitativo per disabili.
 - Operatori socio-assistenziali (Categoria C1 CCNL Cooperative sociali), in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 3 anni di esperienza specifica nel settore o titoli superiori (qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni; laurea in discipline sociali o umanistiche - scienze della formazione e dell'educazione, psicologia, scienze sociali - del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente).

Articolo 15 (Qualità e comportamenti degli operatori)

1. Gli operatori impegnati nello svolgimento del servizio di assistenza scolastica ai disabili oltre ad avere un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.
2. Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti degli utenti e dei loro familiari, nonché del personale scolastico, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, con i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso gli utenti, i loro familiari e il personale scolastico.
3. La Cooperativa dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Lgs. 81/08.

4. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al Decreto Lgs. 81/08.

5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori di esso, assume comportamenti difforni con quanto previsto al precedente comma 2.

6. La Cooperativa presenta al competente Settore comunale sin dall'inizio della gestione, un "Progetto organizzativo", conforme a quello presentato in sede di gara, indicante l'elenco degli operatori assegnati al servizio.

Articolo 16

(Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori)

1. Prima dell'inizio del servizio, la Cooperativa aggiudicataria consegna al Settore competente del Comune una dichiarazione resa dal legale rappresentante, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l'immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.

2. Su richiesta del responsabile comunale del procedimento, la Cooperativa è tenuta ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all'aumento o alla diminuzione del numero degli utenti. La Cooperativa medesima è tenuta a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

3. E' fatto obbligo alla Cooperativa aggiudicataria di applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle Cooperative sociali e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.

4. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento, alle scadenze di legge, dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l'osservanza tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'inadempimento di tale obbligo è motivo di sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito. A richiesta, la Cooperativa è tenuta a produrre al Settore copia delle buste paga del personale utilizzato.

5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, sono motivi di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

6. In riferimento alla regolarità retributiva la Aggiudicataria deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n. 22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.

7. La Cooperativa è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.

8. La Cooperativa deve fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico della Cooperativa i corsi di formazione e aggiornamento del personale in base alla D.Lgs. 81/08.

9. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.

CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO

Articolo 17

(Gestione del servizio di assistenza scolastica ai disabili)

1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento del servizio di assistenza scolastica ai disabili disciplinato dal presente Capitolato.

2. La Cooperativa adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative, per evitare interruzione delle attività di assistenza scolastica agli alunni disabili.
3. Il monte ore indicato per il servizio di assistenza scolastica ai disabili, potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite del quinto d'obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell'Amministrazione comunale.
4. In caso di necessità ovvero in caso di diminuzione consistente del numero degli utenti richiedenti il servizio e quindi della diminuzione del monte ore annuo previsto per il servizio di assistenza scolastica ai disabili anche oltre i limiti di cui al punto 3., qualora il Comune lo ritenga necessario, la cooperativa deve comunque garantire lo svolgimento del servizio con le medesime modalità, per il monte ore che risulterà necessario.

Articolo 18
(Interruzione del servizio)

1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 19
(Durata di affidamento del Servizio)

1. La durata di affidamento del servizio di assistenza scolastica ai disabili è **dal 01/09/2013 al 30/06/2017**, corrispondente agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di affidamento del servizio in caso di trasferimento della gestione del servizio all'Ambito Territoriale Sociale 21 con comunicazione da effettuarsi con preavviso di 60 giorni.
2. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, la Cooperativa è tenuta - previa comunicazione del Comune - alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.

Articolo 20
(Corrispettivo contrattuale del servizio)

1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa aggiudicataria per il puntuale svolgimento del servizio di assistenza scolastica in favore dei disabili è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

Qualifica	Ore annue	Tariffa oraria	Totale
1) Coordinatore del servizio – cat. E1	216	21,18	€ 4.574,88
2) Operatori socio-assistenziali – cat. C1	19815	17,64	€ 349.536,60
		Totale	€ 354.111,48

- Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
2. Il monte ore annuo indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto d'obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell'Amministrazione comunale..
 3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. La fattura dovrà essere corredata da un prospetto riepilogativo mensile contenente l'indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinto per ciascun utente e controfirmato da un rappresentante della scuola frequentata.
- L'Amministrazione comunale, a seguito della verifica delle prestazioni effettuate, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Cooperativa, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. La

liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della Cooperativa.

4. Con tale corrispettivo la Cooperativa s'intende compensata di qualsiasi pretesa verso il Comune per le attività prestate, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

5. Il compenso orario è soggetto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 a seguito di un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. La revisione opera solo se all'esito dell'istruttoria viene accertato un effettivo incremento dei prezzi.

6. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 21 (Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:

a) l'osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant'altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;

b) l'adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità del personale addetto, degli utenti e di terzi;

c) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;

d) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;

e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante;

g) disporre di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

Articolo 22 (Rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008)

1. La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la Cooperativa aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

2. La Cooperativa è tenuta, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.

3. D'intesa con le Istituzioni scolastiche, la Cooperativa adotterà le necessarie misure di sicurezza da adottare durante l'espletamento del servizio.

4. Per l'espletamento del presente appalto non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008.

5. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Articolo 23 (Controlli e verifiche)

1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo, la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della Cooperativa.
3. Per il servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della Cooperativa aggiudicataria la sanzione prevista all'art. 25, comma 2, del presente Capitolato.

CAPO V - PENALITA', RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE.

Articolo 24 (Rilievi dell'Amministrazione Comunale)

1. Il Comune farà pervenire alla Cooperativa, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Cooperativa è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
2. Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, l'Ente sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.

Articolo 25 (Inadempienze)

1. Nel caso di irregolarità nello svolgimento delle attività del servizio in appalto il Comune provvederà a notificare alla Cooperativa i relativi rilievi.
2. A tal fine per ogni rilievo che il competente Settore del Comune definirà lieve è stabilita una clausola penale, ex art. 1382 codice civile, variabile da un importo minimo di € 250,00 ad un importo massimo di € 2.500,00, previa contestazione scritta.
3. Nel caso in cui il competente Settore del Comune dovesse rilevare l'andamento del servizio di assistenza scolastica ai disabili, non conforme alle prescrizioni ed indicazioni previste dal presente Capitolato, lo stesso contesta l'inadempienza alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine massimo di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
4. Qualora, ricevute le giustificazioni, il detto Settore non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti dalla convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la stessa deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, il Comune pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto ex art. 1453 codice civile, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ex art. 1223.

Articolo 26 (Risoluzione del contratto)

1. In caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa; ciò verificandosi la Cooperativa è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino inizio del Gestore subentrante.
Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa possa vantare alcunché nei seguenti casi:
 - fallimento della Cooperativa;
 - recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.

Il contratto è invece risolto "ispo facto ed iure" ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:

- in casi di subappalto totale o parziale del servizio;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l'impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte della Cooperativa. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.

Articolo 27

(Facoltà di subentro nella gestione del servizio)

1. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del Servizio oggetto del presente appalto in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che la Cooperativa aggiudicataria possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.

2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente articolo 26 del presente Capitolato.

Articolo 28

(Cauzione definitiva e assicurazione R.C.T.)

1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa è tenuta

- a prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006; si applica altresì l'art. 123 "Cauzione definitiva" del D.P.R. 207/2010;
- a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti e agli operatori della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimali assicurato di almeno € 750.000,00 con separato impegno della cooperativa ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 29

(Stipula del contratto)

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa.

4. L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla Cooperativa aggiudicataria.

5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

7. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311, comma 3 del DPR n. 207/2010;

8. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.

9. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di servizio con prestazione continuativa, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è comunque avviata ad ultimazione della prestazione, entro il termine stabilito dal contratto ed è conclusa, di norma, entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 314, comma 2, secondo le modalità stabilite dal DPR n. 207/2010.

Articolo 30

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Cooperativa si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. La Cooperativa si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 31

(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 32

(Domicilio e Foro competente)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 33

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti della Cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Innovazione e Servizi al Cittadino e alla Persona. I dati raccolti in occasione del procedimento di gara saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. la Cooperativa è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Privacy", assicurando il rispetto dei prescritti obblighi di legge; a tal fine, prima della stipula del contratto documenta l'avvenuto assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 34
(Norme finali)

1. La Cooperativa non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della Cooperativa è tenuto a dichiarare espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato.